

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INCENDIO

CONTRAENTE	COMUNE DI MIRA Piazza IX Martiri, 3 30034 Mira (Ve) C.F./P. IVA 00368570271
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31.01.2011
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.01.2015
RATEAZIONE	SEMESTRALE



Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
BROKER:	l'intermediario di assicurazioni affidatario del servizio ai sensi del D. Lgs. 209/2005, incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla/e Società ovvero: Assidoge S.r.l. – Insurance Broker.
CONTRAENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
COSE ASSICURATE:	beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.
DANNI CONSEQUENZIALI:	danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
DANNO LIQUIDABILE:	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
FRANCHIGIA:	somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro.
PARTI:	il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
SINISTRO:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
SOCIETA':	l'Impresa di Assicurazione.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Nel testo che segue si intendono per :

1. INCENDIO: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione.

2. ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

4. FABBRICATO: l'intera costruzione edile, anche se incomplete o in corso di costruzione (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica, box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e/o interrate; l'impiantistica al servizio del fabbricato: impianti idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento - boiler inclusi - o di condizionamento dei locali, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, tubazioni, montacarichi, scale mobili, insegne, le antenne radiotelevisive centralizzate, ciminiere, camini, come pure altri impianti o installazioni considerati fissi per natura o per destinazione, comprese recinzioni, cancelli e pensiline annesse, tettoie, passaggi coperti e simili, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, graffiti, statue, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico.

Tensosruture e/o strutture pressostatiche, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili.

Nel caso l'assicurazione riguardi porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

L'area interna recintata dei cimiteri è parificata ai locali. Si intendono altresì inclusi gli impianti sportivi in genere, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria e attinente all'attività dell'Ente, nulla escluso o eccettuato, (con la sola esclusione di quanto definito alla voce "Contenuto") e del quale l'Assicurato abbia un interesse alla copertura assicurativa o ne sia responsabile.

5. CONTENUTO: macchinario, attrezzature, arredo, merci, infiammabili, merci speciali, opere ed oggetti d'arte, valori e monete e quant'altro inerente all'attività dell'Ente nulla escluso o eccettuato (con la sola esclusione di quanto definito alla voce "Fabbricati") e del quale l'Assicurato abbia un interesse alla copertura assicurativa o ne sia responsabile.

6. MACCHINARIO, ATTREZZATURA ED ARREDO: attrezzi e relativi ricambi, attrezzature in genere, macchine, mobilio e arredamento, scaffalatura, serbatoi, silos e tubazioni relative, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, impianti (compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento) e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti completi per forza motrice, comunicazione telefonica, scorte relative ad impianti e macchine, impianti sportivi, impiantistica in genere, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, attrezzature scolastiche in genere, indumenti ed effetti personali dei dipendenti, collaboratori, visitatori, fornitori e clienti, registri, cancelleria, libri, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte.

Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature sia elettriche che elettroniche o miste di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo: centro di elaborazioni dati, computer, personal computer, stampanti, videoterminali, server di rete, impianti telefonici e relative centraline, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, calcolatrici, gruppi di continuità, telex, telefax, fotocopiatrici, distruttori di documenti, attrezzature d'ufficio in genere, registratori di cassa, orologi marcatempo, impianti di condizionamento, apparecchiature e strumentazioni didattiche e scientifiche, apparecchiature per la trasmissione di immagini e suoni.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computer, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi, apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria.

Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro necessario al controllo, amministrazione e assistenza dell'attività dichiarata o ad essa inerente, e quant'altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Opere ed Oggetti d'Arte, Valori ed Esplosivi.

A maggior precisazione si intendono comprese le pareti attrezzate e quant'altro risulti funzionale all'immobile, sia strutturalmente che sotto il profilo impiantistico e che risulti amovibile con tecniche normali e senza l'ausilio di manodopera altamente specializzata, quale ad esempio pareti attrezzate, impianti antintrusione, impianti di rilevamento incendio, cabine di trasformazione, ecc.

7. MERCI: merci e materie prime in genere. A titolo esemplificativo e non limitativo: ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, nonché derrate alimentari, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali escluse le sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Si intendono inclusi i mezzi di locomozione, traino e trasporto iscritti e non iscritti al P.R.A. in deposito e/o aree recintate, gli effetti personali dei dipendenti, degli amministratori e di terzi.

8. ESPLODENTI: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per l'azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A).

9. INFIAMMABILI: sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C°;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

10. MERCI SPECIALI:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espansive o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

11. OPERE ED OGGETTI D'ARTE: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

12. VALORI E MONETE: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nelle ubicazioni assicurate.

13. INCOMBUSTIBILITÀ: si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

14. TETTO: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

15. COPERTURA: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

16. SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

17. VALORE INTERO: valutazione del danno indennizzabile mediante l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del C.C. nei limiti delle somme assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati nell'apposita sezione di polizza.

18. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del C.C. e più precisamente la forma di copertura assicurativa mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino alla concorrenza della somma assicurata e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati nell'apposita sezione di polizza.

19. DANNI DIRETTI: i danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

20. DANNI INDIRETTI: la sospensione delle attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

21. INONDAZIONI E/O ALLUVIONI: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

22. ALLAGAMENTI: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diverso da inondazioni e/o alluvioni.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

A condizione che esista un interesse assicurabile o che gravi per il Contraente l'obbligo di assicurare, la presente polizza assicura tutti il patrimonio mobiliare ed immobiliare in quanto:

- di proprietà o comproprietà dell'Ente/Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;
- di proprietà di terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia e deposito dell'Ente/Contraente per le sue attività.

Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati e complessi immobiliari in genere. Detti fabbricati possono essere da chiunque occupati ed ovunque dislocati, adibiti ad usi diversi, oltre all'attività istituzionale, quali attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e ricreativo, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

I fabbricati, comunque costruiti, sono di dimensioni e struttura variegata o eterogenea, uniti o separati tra loro, variamente elevati, separati e/o uniti ed intercomunicanti o con piani interrati o costituiti da monoblocchi o box prefabbricati. La Società prende atto che non per tutti i fabbricati ed impianti potrebbe essere possibile ottemperare alle prescrizioni di cui alla normativa vigente.

I beni mobili e immobili sono identificati nei documenti ufficiali dell'Ente/Contraente, documenti che il Contraente stesso si impegna ad esibire a richiesta della Società.

Si intendono comprese tutte le lavorazioni, primarie, secondarie, complementari ed accessorie connesse all'attività principale. Per l'espletamento delle attività, ma anche a solo titolo di deposito, nei siti sopraindicati non si esclude la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili, merci speciali e sostanze pericolose, detenuti nelle quantità che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o ritenute necessarie dall'Ente assicurato. Nei fabbricati assicurati possono essere ricoverati veicoli di proprietà dell'Ente e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

PARTITA ASSICURATA	SOMMA ASSICURATA
1) Fabbricati (patrimonio immobiliare)	€ 85.000.000,00
2) Contenuto (patrimonio mobiliare)	€ 3.500.000,00
3) Veicoli ricoverati sottotetto o in deposito all'aperto	€ 200.000,00
4) Ricorso Terzi, Locatari, Inquilini	€ 1.500.000,00
5) Spese di demolizione, sgombero e trasporto (in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni di Polizza)	€ 200.000,00

PRECISAZIONI

Con i valori sopraindicati viene assicurato tutto quanto costituisce i complessi descritti, ad eccezione dell'area degli stessi. Inoltre viene stabilito che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro i confini dei complessi e ad essi pertinente deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. I beni si intendono assicurati anche se a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico o durante la loro movimentazione all'interno di aree private. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

1 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, cagionati da:

1.1 - Incendio

1.2 - Fulmine

1.3 - Esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi.

1.4 - Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie.

1.5 - Parificazione danni

Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

1.6 - Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento, trattamento e smaltimento, nonché le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, riempimento e svuotamento relative ad enti assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati a tale scopo resisi necessarie per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione.

Il risarcimento si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residui.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo", aumentato, ove si rilevasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma massima come specificato alla relativa partita.

1.7 - Ricorso terzi, locatari, inquilini

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se causato con colpa grave dall'Assicurato medesimo.

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore o dante in uso dei fabbricati (oppure dei locali) assicurati, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o degli altri eventi previsti in polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o inquilini, o di terzi verso i quali i locatari o inquilini devono rispondere.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione od uso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'Assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Sono considerati terzi i membri del Consiglio Comunale e della Giunta, compresi i loro familiari.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

1.8 – Rischio locativo

La Società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati. L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro, nell'ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell'indennizzo dovuto per danni materiali e diretti.

1.9 - Onda sonora

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

1.10 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni alle macchine, apparecchiature, circuiti ed impianti elettrici o elettronici, audio, audiovisivi, telefoniche, di teletrasmissione, di rilevazione e di allarme per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine, dell'elettricità atmosferica e gli eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di bruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

La garanzia opera anche per i danni materiali e diretti agli impianti elettrici fissi al servizio dei fabbricati assicurati (quali ad esempio: motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) compresa la quota degli impianti costituenti proprietà comune del maggior immobile del quale il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.

Sono esclusi i danni a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade e ad altre fonti di luce. Non sono altresì risarcibili i danni provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni o dovuti a difetti preesistenti e già noti all'Assicurato, nonché i danni dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" e sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.11 – Autocombustione/Autofermentazione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione e autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

1.12 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto per lo "scoppio".

1.13 - Danni consequenziali

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;

– colaggio e fuoriuscita di liquidi.

1.14 – Beni assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella Partita 2) – “Contenuto” anche i seguenti beni:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
 - per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
 - per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.
- b) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, cablaggi e collegamenti in rete.
Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo". L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita o danneggiamento del bene, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di ricostruzione, rifacimento o riparazione dei beni, comprese le spese di ricerca e trasferta.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.
- c) Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo". L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
- d) Beni di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, amministratori, collaboratori e visitatori.
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

1.15 - Onorari periti, architetti, ingegneri e consulenti

La Società si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per le spese e/o gli onorari del perito di parte nonché per la quota parte delle spese e/o onorari relativi al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Sono inoltre compresi gli onorari di architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessariamente sostenute per la riparazione e/o ricostruzione conseguente a sinistro in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Assicurazione "valore a nuovo", nonché gli oneri

sostenuti per esibire prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Detti rimborsi sono subordinati alla presentazione alla Società, da parte dell'Assicurato, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

1.16 - Fumo, gas e vapori

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

1.17 - Urto di veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari purché non appartenenti all'Assicurato, nè al suo servizio.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.18 - Rovina di ascensori e montacarichi

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

1.19 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto fabbricati e/o tettoie da: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

I danni che si verificano all'interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatesi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- enti all'aperto (eccetto quelli posti all'aperto per naturale destinazione);
- capannoni pressostatici e simili, plastica e quanto in essi contenuto;
- limitatamente alla grandine: lastre di cemento, amianto e manufatti in vetro, vetrocemento o materia plastica.

A parziale deroga di quanto stabilito dal comma b) resta convenuto che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto e/o alle piante aventi particolare pregio presenti nei parchi dell'Assicurato, con la precisazione che la presente estensione di garanzia è valida unicamente per gli "eventi atmosferici" sopra indicati, escluse tutte le altre causali di danno.

Limitatamente ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e quanto in essi contenuto in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa un importo superiore a quanto indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nelle sezioni "Franchigie per sinistro".

1.20 – Grandine (garanzia integrativa)

A parziale deroga di quanto previsto nella garanzia "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto, o altri conglomerati artificiali, e manufatti in materia plastica;
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.21 - Eventi socio - politici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causate alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli arrecati a seguito di furto o tentato furto;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si potraesse per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.22 – Terrorismo

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o di impaurire la popolazione o una sua parte.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 3.3 e 5.2, la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti

dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

1.23 - Enti all'aperto

Si intendono assicurati anche gli enti fissi all'aperto per natura e destinazione.

1.24 - Gelo e ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, tecnologici di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè le attività svolte dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.25 - Acqua condotta, traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature, spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, esclusi infiammabili e corrosivi, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, di cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui o contenenti gli enti medesimi.

Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni o condutture, nonché da rigurgito delle acque di scarico e delle fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

Si intendono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto; le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti, nonché le spese sostenute per l'eliminazione di eventuali intasamenti degli impianti.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.26 - Colaggio impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione, riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.27 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i rigurgiti da fognature e/o mancato recepimento del sistema fognario a seguito di forti precipitazioni.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.28 - Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.29 - Merci in refrigerazione (ove esistenti)

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti:
 - a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.30 - Furto di fissi ed infissi

La Società indennizza i danni materiali diretti da furto di fissi ed infissi dei fabbricati assicurati, anche in occasione di eventi socio-politici, parimenti indennizza i guasti arrecati agli stessi dai ladri.

1.31 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

1.32 - Esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.

1.33 - Dispersione dei liquidi

La Società risponde:

- del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

avvenuti in conseguenza di:

- a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza;

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

- a) dei danni di stillicidio conseguenti a:
 - imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 - corrosione, usura;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

1.34 - Copertura automatica/Leeway Clause/Regolazione del premio

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, nella disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni assicurati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dal successivo capoverso del presente articolo.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione (valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa, sia delle variazioni di valore). La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati

forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione del documento).

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.35 - Assicurazione di aumenti di valori e di nuovi enti

Per gli aumenti delle somme assicurate, in dipendenza di aggiornamenti di valore, come pure per i valori attribuiti ad ampliamenti, inclusioni di nuovi fabbricati, impianti, macchinari o merci, tutto ciò nell'ambito del preesistente rischio assicurato e purché non si verificchino aggravamenti di rischio, la Società si impegna a praticare condizioni e tassi di premio non superiori a quelli in corso.

1.36 - Ordinanze di autorità e oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, in vigore al momento del sinistro, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto". Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

1.37 - Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

1.38 - Enti presso terzi

Gli enti di cui alla Part. 2) – "Contenuto" si intendono garantiti anche quando si trovino:

- a) presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, comprese fiere ed esposizioni, deposito e/o lavorazioni e/o riparazioni;
- b) caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso assicurato;
- c) presso i propri dipendenti individuati per l'attività di "telelavoro".

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

1.39 - Macchinari ed attrezzature elettriche ed elettroniche

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettrica ed elettronica in genere in quanto non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

1.40 - Beni in leasing

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro, qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza della somma assicurata e relative a deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

1.41 – Differenziale storico artistico/Opere di abbellimento

Ad integrazione della somma assicurata alla partita 1) - "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia, fino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e nella forma a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile, per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, mobili, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio alla Società, oppure nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza dei Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove è collocato il bene danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

1.42 - Opere di miglioria

Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente per quanto concerne gli enti di cui alla partita 1) - "Fabbricati", dell'importo relativo a tali maggiori spese per migliorie, di un importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

1.43 - Perdita pigioni

La Società indennizza, se il fabbricato è di proprietà del Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno.

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato è prestato a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

1.44 - Cristalli

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura delle lastre piane o curve (sempreché alla data di entrata in vigore dell'assicurazione esse sino integre ed esenti da difetti) - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse le cornici), stabilmente collocate in

posizione verticale od orizzontale, tanto all'esterno che all'interno dei locali indicati in polizza, su ingressi, scale e vani, vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, insegne luminose e simili anche se in materia plastica (comprese le iscrizioni e decorazioni). Sono comprese nell'indennizzo le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto, smontaggio e montaggio delle lastre, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

La garanzia vale anche per i danni: provocati da furto o tentativi di furto, dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, azione diretta della grandine e del fulmine (non seguita da incendio).

Sono esclusi dalla garanzia i danni: che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, quelli costituiti da scalfitture, scheggiature, segnature, screpolature, rigature, derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

1.45 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e dal Legale Rappresentante dell'Ente, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente, l'Assicurato o il Legale Rappresentante deve rispondere a norma di legge, compresi quelli afferenti ad inadempienze della normativa in vigore sulla prevenzione e protezione dei rischi.

1.46 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso dipendenti, collaboratori e le persone delle quali l'Assicurato e/o Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società consociate, collegate, controllate, associazioni sportive, culturali e ricreative, patronati, organizzazioni sindacali ed Enti in genere senza scopo di lucro che possono collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare a qualunque titolo i suoi locali.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione, nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o dati in locazione o comunque in uso a qualsiasi titolo, salvo il caso di dolo.

1.47 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere compresi fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione);
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata alla sezione "Franchigie per sinistro".

1.48 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causato da eruzione vulcanica;

- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.49 - Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti in polizza.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

1.50 – Spese extra

Se, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità o prestare servizi di assistenza ai cittadini, funzioni che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la Società si obbliga ad indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di altri locali, spese alberghiere e noleggi di strumentazione;
- installazioni temporanee di telefoni, telex, telefax, ecc.;
- trasporto di persone.

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile ed è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo" e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie per sinistro".

2 - RISCHI ESCLUSI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- g) indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione salvo quanto previsto al punto 1.42, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso Terzi".

3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

3.1 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, se ne è a conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

3.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. l'assicurazione è valida anche se il premio viene corrisposto entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di decorrenza della polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

3.3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.01.2011 fino alle ore 24.00 del 31.01.2015 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.

Precedentemente alla scadenza il Contraente si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo se contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza: assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3.6 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ASSIDOGE S.r.l. e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDOGE S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Spett.le ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

3.7 - Clausola broker

Alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker che provvederà al versamento alla/e Società nei termini concordati con la/e stessa/e. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al Broker.

Il Broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 75% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

3.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

3.10 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

3.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L' OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.2 - Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

4.3 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.4 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

4.5 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

4.6 - Modifiche e trasformazioni

Relativamente ai beni assicurati con la presente polizza, le Parti si danno atto reciprocamente che saranno comprese in garanzia anche quei beni che subiscono, in corso di validità della polizza, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, demolizioni e lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione, per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

In caso di modifica nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento e/o cantiere.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio, essendo in connessione con le attività da esso svolte.

4.7 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, tranne nel caso in cui l'Assicurato provi che l'inadempimento è avvenuto in buona fede.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 30 (trenta) giorni successivi a quelli previsti per l'avviso, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare, entro un mese dalla data del sinistro, un elenco particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del rispettivo valore e della perdita subita, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai suoi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora lo stesso Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

5.2 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza della rata semestrale, ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza semestrale successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo se contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

5.3 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte, distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto all'indennizzo.

5.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.6 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

5.7 - Proseguo dell'attività senza perizia

Fermo quanto previsto riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro, in particolare per quanto l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricati: il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
2. Macchinario, attrezzatura e arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento tecnico/economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

3. Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

In caso di sinistro per i Fabbricati, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento

- 1) Si determina per ogni partita separatamente:
- ⇒ l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:
- a) per Fabbricati: si stima l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, tipo, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante;
 - b) per Macchinario, Attrezzatura e Arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- ⇒ il supplemento di indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a) e b), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".
- 2) Agli effetti di quanto previsto dalla clausola "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- a) superiore o eguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore momento del sinistro, diventa nullo.
- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Il pagamento del supplemento di indennità dovuto sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.
Verrà cioè eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al successivo punto 6) è sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.
Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.
- 5) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature o arredamento in stato di attività o di inattività temporanea.
- 6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
- 7) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Relativamente alle Merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente alla partita Veicoli comunali, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

Relativamente alla partita Archivio storico, l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura assicurativa mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola successiva "Assicurazione parziale".

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da:

- materiale farmaceutico e di medicazione;
- alimentari;
- altri materiali di consumo in genere;

vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

5.9 - Assicurazione parziale: deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Non si farà luogo tuttavia all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per ciascuna partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

5.10 - Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

5.11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera c) della clausola "Rischi esclusi".

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

5.12 - Anticipi sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere il pagamento del supplemento delle indennità dovute in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, nè un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, nè una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di eccezione.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".

5.13 - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la Società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nel capitale assicurato.

5.14 - Indennizzo in mancanza di chiusura di istruttoria

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.

5.15 - Comunicazione sullo stato dei sinistri

La Società si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con l'indicazione del relativo importo;
- sinistro aperto e posto a riserva, con l'indicazione del relativo importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

5.16 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di Euro 60.000.000,00 (sessantamila/00) per sinistro e anno assicurativo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie previste con la presente polizza sono prestate mediante l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 200,00 per sinistro. La suddetta franchigia se operante in concomitanza con uno scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà considerata minimo assoluto; se è operante, invece, in concomitanza con altra franchigia o minimo di scoperto di importo inferiore a Euro 200,00 assorbe i precedenti. Rimangono fermi i minimi di scoperto e le franchigie eventualmente previsti dalla polizza se di importo superiore a Euro 200,00.

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO PER ANNO
FENOMENO ELETTRICO		€ 250,00	€ 100.000,00	
MERCI IN REFRIGERAZIONE		€ 250,00	€ 50.000,00	
EVENTI ATMOSFERICI		€ 1.500,00	80% delle somme assicurate	
EVENTI ATMOSFERICI: fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto.		€ 1.500,00	€ 100.000,00	
GRANDINE (garanzia integrativa)		€ 1.500,00	€ 100.000,00	
CRISTALLI			€ 15.000,00	€ 15.000,00
SPESE EXTRA		€ 500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
GELO/GHIACCIO		€ 1.500,00	€ 100.000,00	
EVENTI SOCIOPOLITICI		€ 1.500,00	80% delle somme assicurate	
ATTI DI TERRORISMO		€ 1.500,00	40% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI E RIGURGITI FOGNATURE		€ 500,00	€ 100.000,00	
ACQUA PIOVANA		€ 1.500,00	€ 100.000,00	
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE		€ 500,00	€ 100.000,00	
SOVRACCARICO NEVE		€ 1.500,00	€ 250.000,00	

Capitolato di Assicurazione Incendio – Comune di Mira

ANTICIPI SULLE INDENNITA'			€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO			€ 500.000,00	€ 500.000,00
OPERE DI MIGLIORIA			10% del danno indennizzabile	
ACQUA CONDOTTA		€ 500,00	€ 50.000,00	
INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI		€ 5.000,00	50% delle somme assicurate per singola ubicazione	€ 20.000.000,00 in aggregato per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni
TERREMOTO	10% con il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 50.000,00		50% delle somme assicurate per singola ubicazione	€ 20.000.000,00 in aggregato per sinistro e per anno per tutte le ubicazioni
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE ACQUA CONDOTTA		€ 500,00	€ 25.000,00	
ORDINANZE AUTORITA' E ONERI DI URBANIZZAZIONE			€ 150.000,00	€ 150.000,00
ENTI PRESSO TERZI			€ 150.000,00	€ 150.000,00
ONORARI PERITI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI			€ 100.000,00	€ 100.000,00
BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: beni di cui alla lettera a)			€ 250.000,00	
BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: beni di cui alla lettera b)			€ 250.000,00	
BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: beni di cui alla lettera c)			€ 250.000,00	
BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: beni di cui alla lettera d)			€ 250.000,00	
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO			10% del danno indennizzabile, aumentato, se insufficiente, della ulteriore somma a P.R.A. indicata nella relativa partita di polizza	
RICORSO TERZI: danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi			15% del massimale indicato nella relativa partita di polizza	
PERDITA PIGIONI			€ 100.000,00	€ 100.000,00

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONTEGGIO DEL PREMIO

Part.	Somma assicurata	Tasso lordo (pro mille) ‰	Premio lordo annuo parziale
1)	€ 85.000.000,00	€
2)	€ 3.500.000,00	€
3)	€ 200.000,00	€
4)	€ 1.500.000,00	€
5)	€ 200.000,00	€
		Premio lordo annuo totale	€

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:

- Art. 3.1 – Altre assicurazioni
- Art. 3.2 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione
- Art. 3.3 – Durata dell'assicurazione
- Art. 3.9 – Foro competente
- Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro
- Art. 5.2 – Recesso in caso di sinistro
- Art. 5.3 – Esagerazione dolosa del danno
- Art. 5.4 – Procedura per la valutazione del danno
- Art. 5.5 – Mandato dei periti
- Art. 5.8 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 5.16 – Limite massimo di indennizzo

IL CONTRAENTE